

IMPOSTE E TASSEdi **FABRIZIO GIOVANNI POGGIANI****Deleghe F24 con sanzione "alla francese" in caso di scarto**

Il collegato fiscale viene modificato in sede referente, prevedendo la sostituzione della sanzione fissa di 1.000 euro con una sanzione variabile del 5% fino a 5.000 euro, che diventa fissa (250 euro) per gli importi superiori.

In via preliminare, si ricorda che l'art. 3 D.L. 124/2019 è rimasto in gran parte inalterato e quindi viene confermato che dal prossimo anno, al fine di contrastare le indebite compensazioni di crediti eseguite con la delega F24, il contribuente potrà utilizzare i crediti legittimamente vantati soltanto a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito utilizzabile.

Il legislatore, di fatto, ha introdotto l'obbligo della **preventiva presentazione dichiarazione** per la compensazione orizzontale nel modello di delega F24 di crediti per importi superiori alla soglia di 5.000 euro annui per imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e Irap, con la conseguenza che i crediti potranno essere utilizzati in compensazione solo dopo la presentazione dei modelli Redditi e Irap dal quale emergono, e a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.

La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati dal **periodo d'imposta in corso al 31.12.2019**, ma con un differimento evidente quanto pericoloso nell'utilizzo, visti gli attuali termini di presentazione dei modelli e soprattutto la messa a disposizione degli stessi dichiarativi.

In base all'art. 37, c. 49- *ter* D.L. 223/2006, introdotto dalla L. 205/2017, l'Agenzia delle Entrate ha inoltre la facoltà di **sospendere** fino a 30 giorni l'esecuzione dei modelli di delega F24, contenenti compensazioni che presentano "**profili di rischio**" (provvedimento n. 195385/2018), a partire dal 29.10.2018.

Pur restando non troppo chiari i criteri e gli ambiti che portano al possibile scarto, è sancito che i pagamenti e le compensazioni contenuti nell'F24 scartato si devono considerare **non eseguiti**, con la conseguenza che in capo al contribuente scatta, se del caso, una disciplina sanzionatoria per omesso e/o tardivo versamento, di cui all'art. 13 D.Lgs. 471/1997.

L'art. 3 D.L. 124/2019 in commento, nella versione attuale (ovvero antecedente a quella in corso di conversione) introducendo nell'art. 37 D.L. 223/2006, il comma 49- *quater* e nell'art. 15 D.Lgs. 471/1997, il comma 2- *ter*, ha previsto che, in caso di delega scartata, al contribuente sia irrogata una specifica **sanzione**, che non ammette cumulo giuridico ed è fissata nella misura di 1.000 euro per ogni delega di pagamento scartata, a prescindere che all'interno del modello siano presenti anche più compensazioni.

Con un emendamento approvato, l'art. 3 è stato modificato, anche al fine di rendere più **proporzionata** la sanzione giacché, per esempio, se la delega scartata è di 100 euro, la sanzione, così come attualmente stabilita, dovrebbe essere applicata nella misura di 1.000 euro e quindi in misura sproporzionata rispetto all'ammontare anche irrisorio della delega scartata.

Pertanto, come si evince dalla scheda di lettura della versione emendata del D.L. 124/2019, nel corso dell'esame sono stati modificati gli importi e la natura delle sanzioni, in dipendenza della mancata esecuzione di deleghe di pagamento. In luogo dell'importo fisso pari a 1.000 euro per ogni delega non eseguita, con le modifiche si renderà applicabile una sanzione "**parzialmente**" proporzionale, modulata sugli importi delle medesime deleghe, ossia pari al **5% dell'importo della delega fino a 5.000 euro e a 250 euro per le deleghe di importo superiore a 5.000 euro**, non andate a buon fine.